



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 aprile 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0056 (NLE)**

**7959/14
ADD 1 REV 2**

**ENV 302
MAR 55
TRANS 164
COMER 97**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	8173/12 ENV 242 MAR 33 TRANS 101 COMER 71 - COM(2012) 120 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea - Adozione della decisione del Consiglio

Dichiarazione della Germania

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania da iscrivere nel verbale del Consiglio

La Germania appoggia l'obiettivo della ratifica della convenzione di Hong Kong da parte degli Stati membri dell'Unione europea.

Tuttavia, la Germania non può appoggiare il progetto di decisione poiché non si ravvisa alcuna competenza esclusiva dell'Unione che renderebbe necessaria per gli Stati membri un'autorizzazione esplicita a firmare. Oltre a ciò, la decisione si basa su una base giuridica erronea. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è applicabile solo nei casi in cui l'Unione stessa è membro di un accordo o di un'organizzazione internazionale, il che non vale in questo caso. Pertanto la base giuridica corretta sarebbe l'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE. La Germania ha chiarito in dettaglio questa interpretazione giuridica nel suo ricorso contro il Consiglio nella causa C-399/12 (Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)).

Dichiarazione della Romania

La proposta di decisione del Consiglio che impone agli Stati membri di ratificare la convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o di aderirvi, nell'interesse dell'Unione europea fa riferimento, quale base giuridica, all'articolo 192, paragrafo 1, all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e all'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Romania esprime preoccupazione in merito all'utilizzo dell'articolo 218 del TFUE quale base giuridica procedurale.

Desidera sottolineare che l'articolo 218 del TFUE costituisce la base procedurale per la conclusione di un accordo internazionale di cui l'UE sarà parte (paragrafo 1: "[...] accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali [...]"). Nel caso specifico le disposizioni dell'articolo 218 del TFUE non si applicano, poiché soltanto gli Stati possono essere parti della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente.

Dichiarazione dell'Austria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e della Slovenia

Relativamente all'articolo 1 l'Austria, la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Slovenia desiderano precisare che, secondo la loro interpretazione, questa disposizione - anche alla luce dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi - chiarisce soltanto che gli Stati membri che intendono ratificare la convenzione di Hong Kong hanno la facoltà di farlo. Non ritengono pertanto che l'obbligo di ratifica della convenzione possa derivare dall'articolo 1.

Dichiarazione della Repubblica slovacca

La Repubblica slovacca nutre preoccupazione per l'uso dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del TFUE quale base giuridica della decisione del Consiglio concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea.

Secondo la Repubblica slovacca l'articolo 218 del TFUE è applicabile soltanto agli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea.

L'articolo 218, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che "gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente".

La frase "secondo la procedura seguente" prende in considerazione tutti i paragrafi dell'articolo in questione.

La Repubblica slovacca approva la decisione del Consiglio concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea, fatta salva la sua riserva sull'uso dell'articolo 218 del TFUE in quanto base giuridica della decisione stessa.

Dichiarazione del Regno Unito e dei Paesi Bassi

Il Regno Unito e i Paesi Bassi sono decisamente favorevoli alla convenzione di Hong Kong. Tuttavia né l'uno né l'altro possono appoggiare l'adozione della presente decisione. L'UE non è parte della convenzione di Hong Kong. Il Regno Unito e i Paesi Bassi rilevano che l'UE ha recentemente adottato un regolamento per dare attuazione ad alcune parti della convenzione. Non di meno il regolamento proposto fissa solo norme minime e, come riconosciuto dalla Corte di giustizia, tali norme non conferiscono competenza esclusiva all'Unione. Il Regno Unito e i Paesi Bassi ritengono pertanto che non sia appropriato che l'UE miri ad autorizzare gli Stati membri a ratificare la convenzione e che la decisione proposta sia priva di oggetto.

Dichiarazione dell'Estonia

L'Estonia appoggia l'obiettivo della ratifica della convenzione di Hong Kong da parte degli Stati membri dell'Unione europea al fine di sottolineare la disponibilità ad essere vincolata dalle disposizioni sul riciclaggio delle navi.

L'Estonia ritiene che la presente decisione non obblighi a ratificare la Convenzione ma preveda solamente l'opportunità, per gli Stati membri che lo desiderano, di ratificare la convenzione di Hong Kong.
